

Ai gentili clienti
Loro sedi

Gestione separata INPS: carico contributivo dal 01.01.2016

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con **riferimento all'anno 2016**, la disciplina della **contribuzione dovuta alla Gestione separata INPS** ex L. 8.8.95 n. 335 **presenta importanti novità concernenti le aliquote contributive previdenziali applicabili agli iscritti**. In particolare, **l'aliquota contributiva previdenziale** (di finanziamento e di compito) **applicabile nel 2016**: *i) agli iscritti alla Gestione separata INPS assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie o titolari di pensione, passa dal 23,5% al 24%*; *ii) ai collaboratori coordinati e continuativi, agli associati in partecipazione, ai lavoratori autonomi occasionali e ai venditori a domicilio, iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non pensionati, passa dal 30% al 31% (cui va aggiunto il contributo dello 0,72% a titolo assistenziale)*; *iii) ai professionisti "senza Cassa", iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non pensionati, l'aliquota previdenziale rimane confermata al 27% (cui va aggiunto, anche in tal caso, il contributo dello 0,72% a titolo assistenziale), **già in vigore negli anni 2013, 2014 e 2015***. Con riguardo alla **decorrenza dell'obbligo contributivo** in argomento è bene rammentare che, in virtù del **principio di "cassa allargata"** ex art. 51, comma 1 del TUIR, **l'aumento non riguarderà** – continuando ad applicarsi le "vecchie" aliquote del 23,5% o del 30,72% – **i compensi dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015, se corrisposti fino al 12 gennaio 2016 compreso**. Per tutti gli altri iscritti, i cui redditi non siano assimilati al lavoro dipendente, **le nuove misure scatteranno, per contro, con riferimento ai compensi percepiti sin dal 1° gennaio del 2016, anche se relativi ad anni precedenti**.

Premessa

Con riferimento all'anno 2016, **la disciplina della contribuzione dovuta alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335 presenta novità concernenti:**

- le **aliquote contributive previdenziali applicabili agli iscritti**, le quali aumentano:
 - ✓ sia per gli **assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione;**
 - ✓ sia per gli **iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati**, con l'eccezione, nell'ambito di tale categoria, dei c.d. professionisti "senza Cassa", per i quali l'art. 1 co. 203 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) **ha disposto il mantenimento, anche per il 2016**, dell'aliquota contributiva previdenziale del 27% (cui va aggiunto il contributo dello 0,72% a titolo assistenziale), **già in vigore negli anni 2013, 2014 e 2015;**
- le **tipologie di lavoratori obbligati all'iscrizione alla Gestione di cui si tratta**, per effetto delle innovazioni apportate, in attuazione della L. 10.12.2014 n. 183 (c.d. "Jobs Act"), dal DLgs. 15.6.2015 n. 81 **sul riordino dei contratti di lavoro.**

Novita del D.Lgs 81/2015

Con l'intento di promuovere il lavoro subordinato e contrastare il fenomeno del ricorso fraudolento alle tipologie contrattuali non subordinate, più spesso utilizzate per le loro caratteristiche, in funzione elusiva della normativa di tutela dei lavoratori dipendenti, **il DLgs. 15.6.2015 n. 81 è intervenuto sui seguenti istituti:**

- **lavoro a progetto e collaborazioni coordinate e continuative;**
- **associazione in partecipazione con apporto di lavoro.**

NOVITA' D.LGS 81/2015	
LAVORO A PROGETTO E COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	<p>Il citato DLgs. 81/2015 ha disposto:</p> <ul style="list-style-type: none">→ l'abrogazione, dal 25.6.2015, della disciplina in materia di <u>collaborazione coordinata e continuativa a progetto</u>, facendo salvi, fino alla scadenza, i contratti di lavoro a progetto in corso a tale data;→ l'applicazione, dall'1.1.2016, della disciplina del lavoro subordinato anche alle collaborazioni che si concretino in prestazioni di lavoro:<ul style="list-style-type: none">✓ esclusivamente personali;✓ continuative;✓ le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Si parla di nuovi "indici di subordinazione" o "indici di non genuinità" delle collaborazioni.

	<p>Peraltro, sono fatte salve dalla suddetta estensione della disciplina del lavoro subordinato:</p> <p>→ sia le collaborazioni escluse, per espressa disposizione di legge, dalla stessa, vale a dire le collaborazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ regolamentate da contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (si veda l'interpello Min. Lavoro 15.12.2015 n. 27); ✓ rese da professionisti iscritti in Albi professionali, da amministratori o sindaci di società, da partecipanti a collegi o commissioni ovvero a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; ✓ stipulate, entro il 31.12.2016, nell'ambito della Pubblica Amministrazione; <p>→ sia le collaborazioni coordinate e continuative prevalentemente personali di cui all'art. 409 c.p.c., le quali possono nuovamente essere instaurate senza necessità di uno specifico progetto, né del rispetto dei limiti temporali, purché risultino prive dei nuovi indici sopra individuati, incentrati sul carattere della "etero-organizzazione"</p>
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO	<p>Il DLgs. 81/2015 ha inoltre soppresso, a decorrere dal 25.6.2015, la figura dell'associazione in partecipazione in cui l'apporto dell'associato persona fisica consista, in tutto o in parte, in una prestazione lavorativa, facendo salvi, anche in tal caso, fino alla loro cessazione, i contratti in corso alla suddetta data.</p>

Chi è obbligato ad iscriversi alla gestione separata

Posto quanto sopra, **tra i lavoratori tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 è possibile annoverare**, in particolare, **i seguenti:**

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

Lavoratori a progetto titolari di contratti in essere al 25.6.2015 (e che non presentino gli "indici di non genuinità" di cui al DLgs. 81/2015, pena – è da ritenere – la riconduzione, anche in tal caso, alla disciplina del lavoro subordinato)

Collaboratori coordinati e continuativi (anche occasionali) esclusi dall'applicazione della disciplina del lavoro subordinato

Associati in partecipazione che apportano solo lavoro titolari di contratti in essere **al 25.6.2015**

Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio, al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tali attività, **superiore a 5.000,00 euro**

Lavoratori autonomi professionali, titolari di partita IVA, **tenuti ad iscriversi alla Gestione di cui si tratta**, invece che ad una Cassa di previdenza professionale, allorquando:

- **esercitino attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi;**
- **pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi**, siano esclusi dal versamento contributivo alle Casse di categoria, **in base ai rispettivi statuti o regolamenti** (si parla, appunto, di professionisti privi di Cassa di previdenza di categoria).

Ai fini della contribuzione dovuta, **detti soggetti vengono distinti in due macro categorie:**

- **soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali** obbligatorie o pensionati;
- **soggetti iscritti alla Gestione separata** che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati

Aliquote contributive applicabili per il 2016

Le aliquote contributive applicabili per il 2016 agli iscritti alla Gestione separata INPS **risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.**

TABELLA RIEPILOGATIVA – ALIQUOTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA				
Soggetti iscritto		Aliquota 2014	Aliquota 2015	Aliquota 2016
Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria		22%	23,5%	<u>24%</u>
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	Titolare di partita IVA	27%	27	<u>27%</u>
	Non titolare di partita IVA	28%	30,00%	<u>31%</u>

Con riferimento alla **categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati**, resta fermo, **l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale.**

OSSERVA

Il **contributo in parola, pari allo 0,72 %**, è sostanzialmente finalizzato **al finanziamento**

delle prestazioni economiche temporanee erogate dall'INPS, ove ne ricorrano i presupposti (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare).

Per i soggetti **iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione**, non **è dovuto, invece, alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale**.

CONTRIBUTO ASSISTENZIALE APPLICABILE				
Soggetti iscritto		Aliquota 2014	Aliquota 2015	Aliquota 2016
Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria		0%	0%	0%
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	Titolare di partita IVA	0,72%	0,72 %	0,72%
	Non titolare di partita IVA	0,72%	0,72%	0,72%

TABELLA RIEPILOGATIVA – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE SEPARATA 2016				
Soggetti iscritto		ALIQUOTE PREVIDENZIALI	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE	CONTRIBUZIONE TOTALE
Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria		24% fino al previsto massimale della base imponibile	NO	24%, fino al previsto massimale della base imponibile
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	Titolare di partita IVA	27% fino al previsto massimale della base imponibile	0,72 fino al previsto massimale della base imponibile	27,72% fino al previsto massimale della base imponibile
	Non titolare di	31% fino al previsto massimale della base	0,72% fino al previsto massimale	31,72% fino al previsto massimale

	partita IVA	imponibile	della base imponibile	della base imponibile
--	--------------------	------------	-----------------------	-----------------------

Decorrenza

L'aumento contributivo sopra descritto decorre dall'1.1.2016.

Tipologia di lavoratore	Decorrenza
Lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi	In virtù del c.d. principio di "cassa allargata" , le "vecchie" aliquote contributive del 23,5% e del 30,72% rimangono applicabili in relazione ai compensi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31.12.2015 e corrisposti fino al 12.1.2016 compreso.
Compensi corrisposti agli altri iscritti alla gestione separata (associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, professionisti senza Cassa di previdenza di categoria)	Nei confronti di tali soggetti, non opera il suddetto principio di "cassa allargata" sicché le nuove aliquote del 24% e del 31,72% si applicano già con riferimento ai compensi corrisposti dall'1.1.2016: → anche se relativi ad anni precedenti; → ferma restando , per i lavoratori autonomi occasionali e i venditori a domicilio, la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione.

Ripartizione dell'onere contributivo

Nulla cambia, invece, per quanto concerne la ripartizione dell'onere contributivo tra **collaboratore e committente**. Infatti, **le aliquote applicabili per il 2016 seguono le vigenti regole di ripartizione dell'onere contributivo**, come di seguito riepilogate.

Tipologia di lavoratore	Ripartizione onere contributivo
Collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali e venditori a domicilio	Nei confronti di detti soggetti, i contributi dovuti sono ripartiti: → per 1/3, a carico del lavoratore; → per i restanti 2/3, a carico del committente.
Associati in partecipazione (con apporto di solo lavoro)	Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro , l'onere contributivo è ripartito: → per il 45%, a carico dell'associato; → per il restante 55%, a carico dell'associante.

Pertanto, **per il 2016 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella:**

Tipologia di contribuente		Contribuzione totale	Quota a carico del lavoratore o associato	Quota a carico del committente e o associante
Collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali e venditori a domicilio	Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria	24%	8%	16%
	Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	31,72%	10,57%	21,15%
Associati in partecipazione (con apporto di solo lavoro)	Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria	24%	10,8%	13,2%
	Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	31,72%	14,274%	17,446%

OSSERVA

Per **i liberi professionisti "senza Cassa"**, è confermata la **facoltà di rivalsa nei confronti del committente nella misura del 4% dei compensi lordi.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO